

COMUNITA' MONTANA "ALBURNI"

AREA TECNICA
- Servizio Gare e Contratti -

L.R. 11/96
Piano Forestale anni 2003-2004-2005
Interventi di Lotta e Prevenzione A.I.B.

FORNITURA DI MACCHINE
FORESTALI PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -

PER LA FORNITURA, IN LOTTI, DI MACCHINE
FORESTALI PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PARTE I
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

L'amministrazione della Comunità Montana "Alburni" intende affidare la fornitura di macchine forestali per il servizio di prevenzione A.I.B., suddivise in lotti, come di seguito riportato, in attuazione del progetto finanziato dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/96.

- LOTTO N. 1

fornitura di n. 1 macchina Operatrice semovente con Modulo AIB aventi le caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.

- LOTTO N. 2

fornitura di n. 1 autovettura fuoristrada Mod. SUV, aventi le caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 2
(Valore dell'appalto)

Gli importi posti a base d'asta per ogni singolo lotto sono i seguenti:

- LOTTO N. 1

IMPORTO A BASE D'APPALTO: € **59.350,00** (compreso IPT), I.V.A. esclusa;

- LOTTO N. 2

IMPORTO A BASE D'APPALTO: € **35.280,00** (compreso IPT), I.V.A. esclusa.

Art. 3
(Specifiche tecniche)

Le specifiche tecniche definenti le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto, con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, dovranno essere quelle dichiarate nel listino ufficiale dalla casa costruttrice. In particolare le caratteristiche minime che le macchine devono soddisfare, sono quelle riportate nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato.

PARTE II
OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 4
(Termine di consegna)

La consegna completa delle forniture in oggetto dovrà avvenire nel termine proposto nell'offerta dal concorrente aggiudicatario e riportato nel contratto che, comunque, **dovrà essere uguale o inferiore a 60 giorni.**

Per i ritardi nella consegna verrà applicata la penale di cui all'articolo 9 del presente capitolato.

Art. 5

(Documentazione di consegna)

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione appaltante, secondo le indicazioni contrattuali.

Nella dichiarazione di presa di consegna saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche del presente bando in genere constatati nei beni all'atto della consegna.

Art. 6

(Spese di messa su strada, immatricolazione, trasporto, ecc.)

Tutte le spese di messa su strada, di immatricolazione, di iscrizione al PRA ed ogni altra imposta o tassa, di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato in contratto.

Art. 7

(Luogo di consegna)

La consegna dovrà avvenire presso la sede della Comunità Montana "Alburni", sita in Corso Vittorio Emanuele - Postiglione (SA).

Art. 8

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore. La fattura potrà essere presentata solo per i prodotti positivamente collaudati.

I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione al termine della consegna.

Art. 9

(Penalità nell'esecuzione)

La ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura è soggetta ad una penalità che comporterà una riduzione automatica del prezzo offerto pari al 2% e fino ad un massimo del 20%; oltre detto limite si provvederà all'incameramento del deposito cauzionale ed alla revoca della fornitura.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della ditta dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Responsabile del Procedimento.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto al Responsabile dell'Area Tecnica.

Le ditte che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 10 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Art. 10

(Deposito cauzionale)

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare una cauzione provvisoria, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e indicate nel capitolo d'appalto. La cauzione provvisoria deve aver validità di almeno 180 giorni, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità Montana Alburni.

PARTE III

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 11

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che le forniture eseguite presentano i requisiti richiesti dal Bando, dal presente Capitolato e/o dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito da tecnico all'uopo incaricato.

Alle operazioni di verifica la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dall'esecutore e dagli incaricati della ditta.

Art. 12

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

Il collaudo sarà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura.

Art. 13

(Risultati di collaudo)

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- 1) accettare la fornitura;

- 2) rifiutare la fornitura;
- 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara.

Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la macchina non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle parti dei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle caratteristiche tecniche, e che si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta del collaudatore, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

PARTE IV **CONTROVERSIE**

Art. 14 *(Foro competente)*

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Salerno.

Art. 15 *(Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali)*

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, foro competente quello individuato nel precedente articolo 14.

PARTE V **NORME PER LA GARA E LA STIPULA**

Art. 16 *(Procedura di aggiudicazione)*

L'appalto di ogni singolo lotto viene aggiudicato con procedura per pubblico incanto.

Art. 17 *(Criteri di aggiudicazione)*

La fornitura sarà aggiudicata, per ogni singolo lotto, all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, espressi secondo l'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita:

A) ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI	Punti n. 45;
B) PREZZO:	Punti n. 25;
C) PERIODO DI GARANZIA E SERVIZI DI ASSISTENZA SUCESSIVI ALLA VENDITA:	Punti n. 20;
D) TERMINE DI CONSEGNA:	Punti n. 10.

La valutazione del punteggio **Pi** complessivo da attribuire a ciascuna offerta deriverà dalla seguente formula:

$$P_i = (A \times 45) + (B \times 25) + (C \times 20) + (D \times 10)$$

La valutazione delle offerte avverrà in dettaglio, come segue:

A) ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI (max punti 45)

Ha un campo di variazione compreso tra i valori 0 e 1.

Il punteggio relativo agli elementi migliorativi offerti sarà attribuito, a giudizio inappellabile della Commissione Giudicatrice, in proporzione al valore stimato ed all'utilità dei singoli elementi eventualmente proposti da ciascun concorrente nell'offerta tecnica, in aggiunta agli accessori richiesti ed agli equipaggiamenti previsti dal listino ufficiale della casa costruttrice della macchina oggetto della fornitura per il modello prescelto.

B) PREZZO (Max punti 25)

Il punteggio relativo all'elemento "Prezzo" sarà attribuito in base all'applicazione della seguente formula:

$$x = \frac{P_{min} * C}{P_o}$$

dove: x = punteggio da attribuire al concorrente "N"
Pmin = prezzo complessivo più basso fra quelli offerti;
C = punteggio massimo attribuibile
Po = prezzo complessivo offerto dal concorrente "N"

C) PERIODO DI GARANZIA E SERVIZI DI ASSISTENZA SUCCESSIVI ALLA VENDITA (max punti 20)

Ha un campo di variazione compreso tra i valori 0 e 1.

Il punteggio relativo al predetto elemento sarà attribuito a giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice, su base comparativa della durata del periodo di garanzia e dei servizi di assistenza tecnica successivi alla vendita proposti nell'offerta tecnica da ciascun concorrente.

D) TEMPI DI CONSEGNA (max punti 10)

Il punteggio relativo all'elemento "Tempi di consegna" sarà attribuito in base all'applicazione della seguente formula:

$$x = \frac{T_{min} * C}{T_o}$$

Dove: x = punteggio da attribuire al concorrente "N"
Tmin = tempo minimo di consegna fra quelli offerti

C = punteggio massimo attribuibile
To = tempo di consegna offerto dal concorrente "N"

L'attribuzione del punteggio di cui al punto A) e C) avverrà seguendo il metodo del "confronto a coppie".

Art. 18
(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme e valide per giorni 180 dalla data della seduta di gara.

Art. 19
(Commissione Giudicatrice)

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione giudicatrice nominata dall'Ente appaltante e composta da tre componenti, di cui uno avente funzioni di Presidente.

La Commissione sarà convocata dal Presidente e, per la validità delle sue sedute, è richiesta la presenza di tutti i membri; le relative decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti.

I lavori potranno essere sospesi, a parere del Presidente o della maggioranza dei componenti, per l'acquisizione di pareri tecnici o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido, ad insindacabile giudizio della Commissione stessa.

Alla fine dei lavori la Commissione dovrà proporre al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente la graduatoria di aggiudicazione come specificato nel successivo articolo 21.

Art. 20
(Modalità di espletamento della gara)

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge per la regolarità e la valutazione delle offerte, le decisioni vengono prese autonomamente e motivatamente dai membri della Commissione Giudicatrice nella pienezza dei suoi poteri.

La gara, che potrà esperirsi anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, avverrà secondo le seguenti fasi:

la prima fase in forma pubblica, avrà inizio nell'ora stabilita, anche in assenza dei concorrenti. Il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la gara, darà lettura dell'elenco dei plichi pervenuti per ogni singolo lotto. Partendo dal LOTTO n. 1 la Commissione, quindi, escluderà dalla gara i plichi pervenuti oltre il termine indicato, nonché i plichi non conformi alle prescrizioni di cui al presente bando e procederà alle seguenti operazioni:

- ✓ apertura del plico e verifica dei documenti richiesti con esclusione delle ditte i cui documenti presentino carenze od irregolarità; al termine di questa fase, si procederà alla redazione dell'elenco delle ditte escluse, contenente l'indicazione delle relative motivazioni;

Con riferimento ai soli concorrenti ammessi, la Commissione provvederà in seduta non pubblica, alla valutazione del contenuto delle due buste (Offerta Economica - Offerta Tecnica),

- ✓ apertura delle offerte delle ditte ammesse e verifica che quanto offerto sia rispondente a quanto richiesto dal bando di gara; saranno escluse dalla gara le ditte le cui offerte non rispettino quanto previsto nei predetti atti o siano comunque carenti od incomplete;
- ✓ formulazione della graduatoria di aggiudicazione delle offerte ritenute idonee in base ai criteri fissati dal bando e meglio specificati nel precedente articolo 17, con proposta di

aggiudicazione alla ditta che avrà prodotto l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-economico.

La predetta graduatoria potrà essere utilizzata dall'Amministrazione, oltre che per la prevista aggiudicazione definitiva, anche nel caso in cui la ditta aggiudicataria rinunci o comunque risulti in qualche modo inadempiente, per sostituirla, eventualmente, con la ditta che avrà presentato regolare offerta, collocata nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria medesima.

Art. 21

(Aggiudicazione dell'appalto)

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, sulla base della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice e sarà prontamente comunicata alla ditta aggiudicataria, a mezzo telefax o posta elettronica, presso il recapito indicato nell'offerta.

Si procederà, inoltre, ad attivare la procedura di informazione e comunicazione prevista dall'art. 2, comma 3, ed art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste dal successivo art. 5-bis.

L'Amministrazione, comunque, si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere all'acquisto della macchina di cui alla presente fornitura, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa d'indennizzo.

Art. 22

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Si procederà alla individuazione delle offerte ritenute anomale, con i criteri fissati dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Le eventuali verifiche saranno effettuate ai sensi degli artt. 87, 88 e 89 del medesimo Decreto.

Art. 23

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Il giorno fissato per la sottoscrizione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare la garanzia fideiussoria del 10% dell'importo del prezzo offerto, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta. La cauzione può essere presentata a scelta dell'aggiudicatario mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Comunità Montana.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta contraente.

Il rappresentante della ditta risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara. Nell'occasione deve dare prova di aver versato le spese contrattuali e di registrazione e produrre la documentazione richiestagli dall'Amministrazione appaltante.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito cauzionale, che sarà incamerato integralmente.